

PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI

ALIQUOTE IMU E TASI

Si comunica che per quanto riguarda le scadenze del 16 giugno, per l'acconto, e 16 dicembre per il saldo IMU - TASI le aliquote applicate, **per l'anno 2019**, (Delibera C.C. n. 6 del 28.03.2019 di approvazione dell'Aliquota TASI e Delibera n. 5 del 28.03.2019 di approvazione dell'aliquota IMU) sono quelle riportate nelle seguenti tabelle:

TASI	ALIQUOTE	AGEVOLAZIONI
Seconda casa	3 per mille	
Aree fabbricabili	3 per mille	
Fabbricati rurali uso strumentale	3 per mille	

IMU	ALIQUOTE	AGEVOLAZIONI
Prima casa (solo categoria A1, A8, A9)	5 per mille	Detrazione: 200 euro
Seconda casa	7,6 per mille	
Aree fabbricabili	7,6 per mille	
Terreni agricoli	7,6 per mille	
Fabbricati rurali uso strumentale	7,6 per mille	

I residenti all'estero sono assoggettati all'IMU per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le "seconde case". Pertanto i residenti all'estero sono soggetti al pagamento dell'IMU e della TASI per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota stabilita dal Comune di Giurdignano per le seconde case:

Aliquota IMU 7.6 per mille ---- Aliquota TASI 3 per mille

I cittadini iscritti all'AIRE, quindi residenti all'estero che sono nella condizione di pensionati non sono soggetti al pagamento dell'IMU, ma solo della TASI e della TARI relativa all'immobile posseduto.

Il responsabile del Settore Economico Finanziario

Rag. Maurizio Bello

IMU 2016 - TERRENI AGRICOLI

Dall'anno 2016 non è dovuta l'IMU sui TERRENI AGRICOLI ricadenti sul territorio del Comune di Giurdignano in quanto ricompresi nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14/06/1993 ai sensi della Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016).

Sul sito istituzionale del Comune www.comune.giurdignano.le.it, è disponibile gratuitamente il software per il calcolo dell'IMU e della TASI, la stampa del modello F24, la compilazione e la stampa delle dichiarazioni.

AVVISO INFORMATIVO SU TASI E IMU

SI AVVISANO I CITTADINI CHE POSSONO RECARSI PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE PER OGNI DELUCIDAZIONE IN MERITO AL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER LA TASI E L'IMU, COMPRESO IL CALCOLO DEL TRIBUTO E LA STAMPA DEI MODELLI DI PAGAMENTO.

CHI PAGA

La legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), istituisce l'**imposta unica comunale (IUC)**, che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie:

1. **IMU (imposta municipale propria)**;
2. **TASI (tributo per i servizi indivisibili)**;
3. **TARI (tassa sui rifiuti)**.

IMU

L'art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce che sono tenuti a versare l'IMU:

- I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.

Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

TASI

Per la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 669 e 671), la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TARI

L'art. 1, comma 642, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che sono tenuti a versare la TARI i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ATTIBUZIONE VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI, AI FINI IMU - TASI

Con provvedimento del 13/11/2013, dell'Ufficio Tributi, sono stati attribuiti i seguenti valori medi per il Comune di Giurdignano:

ZONA	VALORE €/mq	FATTORI CORRETTIVI
A1	65,00	In caso di lotto non prospettante direttamente su area pubblica ma comunque accessibile con veicoli in genere: tariffa ridotta del 40%.
		In caso di lotto non prospettante direttamente su area pubblica e completamente non accessibile con veicoli: tariffa ridotta del 70%.
B1	80,00	In caso di lotto non prospettante direttamente su area pubblica ma comunque accessibile con veicoli in genere: tariffa ridotta del 40%.
		In caso di lotto non prospettante direttamente su area pubblica e completamente non accessibile con veicoli: tariffa ridotta del 70%.
B2.1	70,00	
B2.2	45,00	
B3.3	25,00	
C	50,00	In caso di assenza di un Piano di Lottizzazione approvato: tariffa ridotta del 50%